

D.L. 31-12-2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302).

20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del [decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 luglio 2004, n. 186](#), già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del [decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), è differito al 30 giugno 2009 ⁽¹⁾.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 136 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 186 del 2004](#), come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003](#), ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 ⁽²⁾ e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa

con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese ³⁾.

(1) Comma così modificato prima dal comma 1-septies dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, infine, dall'art. 1-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

*(2) Termine prorogato al 31 marzo 2011 dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv. dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10), successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, quindi prorogato al 31 dicembre 2012 dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (conv. dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14). Con l'art. 1 comma 421 della L. 24-12-2012 n. 228, il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è **prorogato al 31 marzo 2013**.*

(3) Articolo prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.